



Regione Lombardia

Organismo Regionale per le Attività di Controllo

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Tel 02 6765 2533

segreteria.orac@regione.lombardia.it
orac@pec.regione.lombardia.it

CODICE DI CONDOTTA DEI COMPONENTI

**DELL' ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI
CONTROLLO**

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2019

CODICE DI CONDOTTA DEI COMPONENTI

DELL' ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Considerato che l'art.2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”* prevede che le pubbliche amministrazioni *“estendono per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e tutti collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche...”*;

Considerato che il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia, approvato con D.G.R. n. X/6062 del 29 dicembre 2016, integra e specifica i doveri minimi previsti dal richiamato D.P.R. n. 62/2013, ed estende così come indicato all'art. 2 comma 3 del precitato D.P.R., per quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti per coloro che prestano servizio alle dipendenze di Regione Lombardia anche ai soggetti esterni che collaborano con qualunque tipologia di incarico con l'amministrazione.

Considerata la necessità di fissare per i Componenti dell'Organismo regionale per le attività di controllo, istituito con l.r. 28 settembre 2018, n. 13, doveri di comportamento ispirati ad ancora più rigorosi principi di correttezza, lealtà, integrità, imparzialità, al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e il prestigio, contribuendo in tal modo a tutelare l'immagine di indipendenza e il prestigio dell'Organismo stesso;

Considerato che tali doveri di comportamento, pure in assenza di una responsabilità disciplinare, devono essere puntualmente rispettati dai Componenti dell'Organismo;

Considerato che l'indipendenza e l'imparzialità dei Componenti sono assicurate anche dal regime delle incompatibilità e delle inconfiribilità degli incarichi, secondo le regole dettate disposizioni dell'art. 2, commi 5 e 6 della l.r. 13/2018, per cui *“Non possono rivestire il ruolo di componenti dell'Organismo e, se già nominati decadono, coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale”* e *“I componenti dell'Organismo non possono essere scelti tra persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché tra persone che ricoprono cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. Inoltre non devono rientrare tra i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere f), i) j) e m) e dall'art.5, comma 3, della legge regionale 2 dicembre 2016, n.31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale)”*;

ciò premesso

i Componenti dell'Organismo regionale per le attività di controllo, al fine di fedelmente adempiere in posizione di indipendenza e autonomia al mandato conferito, si impegnano ad osservare le disposizioni contenute nel seguente

CODICE DI CONDOTTA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Nel presente testo:

- a) l'espressione "Codice" indica il "Codice di condotta";
- b) l'espressione "Organismo" indica l'Organismo regionale per le attività di controllo;
- c) l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Organismo;
- d) l'espressione "Componenti" indica i membri dell'Organismo nominati dal Consiglio regionale, compreso il Presidente.

Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Codice si applica ai Componenti dell'Organismo nominati dal Consiglio regionale.
2. Ai Componenti dell'Organismo individuati al comma 2 dell'art. 2 della l.r. n. 13/2018 si applicano le norme di legge, regolamentari e comportamentali previste per i Dirigenti della Giunta regionale.
3. I doveri di comportamento sono ispirati ai più generali doveri di integrità, lealtà, imparzialità e riservatezza cui deve uniformarsi la loro azione, conformemente alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all' Organismo, ai compiti di indirizzo, verifica, vigilanza, valutazione e supporto ad esso affidati e alla trasparenza delle attività svolte, nonché al dovere, di cui all'articolo 54 della Costituzione, di adempiere le funzioni affidate con disciplina e onore.
4. I doveri di comportamento sono applicabili ai Componenti a far data dall'entrata in vigore del Codice (v. l'art. 20).

TITOLO II

INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

Art. 3 – Incompatibilità

1. I Componenti presentano ogni anno una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità o inconferibilità, anche sopravvenute all'atto della nomina, previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 - Incarichi esterni

1. Per la partecipazione a conferenze, convegni e seminari o altre occasioni pubbliche che abbiano ad oggetto le funzioni attribuite e le attività svolte dall'Organismo, i Componenti non accettano compensi o retribuzioni, salvi i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno. Qualora sia stabilito un compenso, questo è devoluto al bilancio di Regione Lombardia.
2. I Componenti possono ricoprire, a titolo gratuito, cariche onorarie in fondazioni, associazioni o altri organismi *no profit*, senza comunque assumere un ruolo gestionale o dare luogo a conflitti di interesse.
3. I Componenti sono tenuti a comunicare annualmente le cariche e gli incarichi rivestiti, ivi comprese le cariche rivestite dal coniuge, dal convivente e dai parenti e affini entro il secondo grado, qualora esse possano dare luogo a conflitti di interesse.

Art. 5 - Appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali

1. I Componenti, fatta salva la libertà di iscrizione a partiti politici e a organizzazioni sindacali, nell'esercizio delle attività dell'Organismo non ostentano in alcun modo la loro appartenenza politica e sindacale.
2. I Componenti, previa comunicazione al Presidente, possono partecipare a manifestazioni politiche e sindacali, nelle quali siano designati a rappresentare l'Organismo o ad illustrarne le funzioni e le attività.
3. La nomina a componente di organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni, ovvero in enti pubblici, economici e non economici, in enti di diritto privato in controllo pubblico nazionale, regionale e locale, è incompatibile con la permanenza nella carica di Componente dell'Organismo.

Art. 6 - Partecipazione ad associazioni occulte o segrete

1. I Componenti non aderiscono ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la trasparenza sulla partecipazione degli associati o sulle attività svolte.

Art. 7 - Interessi economici o finanziari in conflitto con le funzioni dell'Organismo

1. I Componenti hanno l'obbligo di dichiarare annualmente le attività di carattere economico-finanziario, commerciale, professionale e di consulenza svolte, personalmente o dal coniuge, dal convivente e dai parenti e affini entro il secondo grado, che possano determinare un conflitto con i doveri attinenti al proprio mandato. In particolare, i Componenti comunicano gli interessi, le quote di capitale e le partecipazioni possedute in attività imprenditoriali, non acquistate in mercati regolamentati.

Art. 8 - Obbligo di astensione

1. I Componenti hanno l'obbligo di astenersi da ogni decisione su argomenti riguardanti interessi propri, del coniuge, del convivente o dei parenti e affini entro il secondo grado, ovvero di persone che frequentino abitualmente. A tal fine valutano con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi e debbono darne immediata comunicazione al Presidente, astenendosi da ogni attività, anche di natura istruttoria, relativa a deliberazioni dell'Organismo.
2. Nel caso in cui il conflitto di interessi, anche potenziale, riguardi argomenti da trattare nell'Organismo, i Componenti, anche in caso di mancata partecipazione alle attività istruttorie, si astengono dalla relativa discussione e votazione, allontanandosi dalla seduta.

Art. 9 - Obblighi di dichiarazione

I Componenti presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente le dichiarazioni previste dal Codice. Le comunicazioni sono custodite in un archivio riservato. La mancata o tardiva presentazione o la presentazione di dichiarazioni non veritiere, incomplete o reticenti costituiscono violazione del Codice.

TITOLO III

CONDOTTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 10 - Doveri di diligenza e operosità

I Componenti adempiono alle proprie funzioni con lealtà, diligenza e operosità, partecipando con assiduità alle sedute, alle attività preparatorie e ai lavori dell'Organismo e approfondendo le conoscenze nei settori in cui svolgono la propria attività.

Art. 11 - Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione

I Componenti curano che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio siano utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali e secondo canoni di economicità.

Art. 12 - Integrità

1. I Componenti non utilizzano la propria carica o le informazioni acquisite per perseguire fini o conseguire benefici privati, né si avvalgono della posizione che ricoprono nell'Organismo per ottenere alcuna utilità.
2. I Componenti sono tenuti a comunicare al Presidente le condotte altrui intese a condizionarne i comportamenti e le decisioni.

Art. 13 - Regali e altre utilità

1. I Componenti non accettano, in nessuna circostanza, per sé o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti operanti nei settori sottoposti ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Organismo, ad eccezione dei regali d'uso, purché di modico valore, e comunque di valore non superiore a 150,00 Euro.
2. I Componenti possono accettare, per conto dell'Organismo e salvo l'immediato trasferimento al patrimonio di Regione Lombardia, regali, di natura non pecuniaria, ricevuti in occasione di missioni e viaggi, nazionali e internazionali, compiuti in rappresentanza dell'Organismo.

Art. 14 - Riservatezza

1. I Componenti rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti, e non rilasciano dichiarazioni o informazioni sulle deliberazioni, anche istruttorie, dell'Organismo.
2. I Componenti consultano gli atti e i fascicoli direttamente collegati alla propria attività e ne fanno un uso conforme ai doveri d'ufficio.

Art. 15 - Comportamento nei confronti del personale dipendente

I Componenti ispirano il proprio comportamento nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti ai canoni di collaborazione e imparzialità, valorizzandone la competenza professionale.

Art. 16 - Rapporti con i cittadini e i soggetti che interloquiscono con l'Organismo

1. I Componenti non intrattengono, con chi abbia comunque interesse in procedimenti di competenza dell'Organismo, rapporti tali da compromettere la loro indipendenza di giudizio e decisione, anche sotto il profilo dell'apparenza esterna.
2. Nei rapporti con i cittadini e con i soggetti che a vario titolo interloquiscono con l'Organismo, compresi i portatori di interessi particolari, i Componenti tengono un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respingono ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di deliberazione dell'Organismo, informandone immediatamente il Presidente.

TITOLO IV

CONDOTTA NELLA VITA SOCIALE

Art. 17 - Rapporti con il pubblico, con gli organi di stampa e altri mezzi di informazione

1. La posizione dell'Organismo è espressa all'esterno dal Presidente che assume ogni iniziativa utile al fine di garantire l'univocità e la coerenza delle deliberazioni dell'Organismo. I Componenti, previa intesa col Presidente, possono rispondere alle richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di stampa, radiotelevisivi o telematici sulle attività dell'Organismo.
2. I Componenti non possono rilasciare dichiarazioni contrastanti con quanto deliberato dall'Organismo, né rivelare il contenuto delle discussioni e dei voti espressi nel corso delle sedute.

Art. 18 - Comportamenti nella vita sociale

Nella vita sociale i Componenti ispirano la loro azione ai principi di correttezza, sobrietà, integrità ed evitano comportamenti che possano pregiudicare la loro immagine di integrità, indipendenza e imparzialità o l'immagine e il prestigio dell'Organismo.

TITOLO V

APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 19 - Effettività del Codice

La violazione grave e reiterata dei doveri previsti dal Codice è segnalata dal Presidente dell'Organismo al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il Codice entra in vigore a far data dal giorno successivo alla deliberazione dell'Organismo che lo approva.

Milano, 18 novembre 2019